



Il Presidente

OMISSIS

FASCICOLO URAV 109/2025

Oggetto: OMISSIS- Richiesta di parere sulla applicabilità all'ente dell'obbligo di produrre la documentazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione – (Rif. Prot. ANAC nn. 2024-0144938 e 2024-0145524) *Riscontro.*

Con riferimento al quesito, formulato dalla responsabile amministrativa dell'OMISSIS relativo alla sussistenza o meno dell'obbligo, per tale associazione, di produrre la documentazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si comunica quanto segue.

L'Autorità con Atto del Presidente del 1° giugno 2024 ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe riguardo l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione specificando sia i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione che gli obblighi di pubblicazione oggetto delle medesime.

Si rappresenta, infatti, in generale come le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, potrebbero rientrare tra:

- Gli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (in controllo pubblico), anche privi di personalità giuridica, qualora presentino un bilancio superiore a cinquecentomila euro, l'attività svolta sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (cfr. punto 1.2 Atto del Presidente del 1° giugno 2024);
- Gli enti indicati dall'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 laddove abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, e svolgano funzioni amministrative, servizi pubblici, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni (cfr. punto 1.4 Delibera n. 231/2024).

Si tratta pertanto di verificare se OMISSIS sia riconducibile o meno a una delle due categorie sopra riportate ovvero possieda i requisiti previsti dall'art 2-bis, co. 2 o c.3.

Soltanto in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013, OMISSIS sarà tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi di attestazione, secondo quanto disposto da ANAC con proprio provvedimento.

Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta, dall'esame della normativa nonché dalla lettura delle norme statutarie, OMISSIS parrebbe rientrare nella categoria prevista dall'art. 2-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del

2013, ovvero tra gli enti di diritto privato non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse.

Per la stessa, infatti, risulta sussistente:

i) il requisito relativo al bilancio superiore a cinquecentomila euro;

ii) il requisito "dell'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Quanto al requisito funzionale si rappresenta, infatti, come in generale i Gruppi di Azione Locale, e pertanto anche OMISSIS, nonostante la costituzione nella forma giuridica di diritto privato, perseguono una finalità di pubblico interesse consistente in un'attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento (delibera ANAC n. 1185 del 19 dicembre 2018).

Invero, lo stesso Statuto dell'OMISSIS all'art. 3 individua lo scopo dell'ente che è quello di "realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del OMISSIS, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali [...]...in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali".

In merito alle competenze dei GAL - tra cui quello oggetto di odierna attenzione - occorre inoltre chiarire che le stesse comprendono la gestione di contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, con funzioni di programmazione nei confronti dei potenziali attori dello sviluppo (associazioni di categoria, imprese, enti locali). Il GAL è incaricato, quindi, di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento. Tali attività costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 18 giugno 2015, n. 880).

Da escludere, al contrario, la riconducibilità dell'associazione, limitatamente ai soli profili relativi alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza, alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico in difetto del requisito della «nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione o di indirizzo da parte della pubblica amministrazione».

Nel caso di specie, difatti, l'assemblea dei soci, organo di indirizzo politico, è composta oltre che da enti pubblici anche da soggetti privati e associazioni culturali di ricerca, formazione ed esponenti della società civile, i quali nominano, in seno alla stessa e secondo quanto previsto dallo Statuto, il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che non si configura in capo a nessuna pubblica amministrazione il potere di designazione di tutti i componenti di uno dei due organi.

In conclusione, in riscontro al quesito posto, si osserva quanto segue:

- OMISSIS, possedendo un bilancio superiore a 500.000 euro e svolgendo funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici rientra tra gli enti di cui all'art. 2-bis, co.3, assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta;
- conseguentemente gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV dell'ente dovranno continuare a predisporre annualmente la relativa attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione conformemente alle indicazioni fornite da ANAC con proprio provvedimento;
- l'Autorità potrà avviare specifica attività di vigilanza in materia di trasparenza nell'ipotesi di mancata pubblicazione di detta attestazione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 gennaio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente